



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 625 del 2010, proposto da:
Federica Raponi, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Raponi ed Emiliano Santaroni, con domicilio eletto presso il primo in Latina, corso G. Matteotti n.208;

contro

Comune di Monte San Giovanni Campano, in persona del Sindaco p. t.,
rappresentato e difeso dall'avv. Loreto Gentile, con domicilio eletto presso la
Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, via A. Doria, 4;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della determina del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di
Monte San Giovanni Campano n. 207 del 18.5.2010, recante indizione della
procedura selettiva interna, per titoli, prova di praticità e colloquio, per la
copertura di n. 1 posto di "Comandante" (Categoria D, posizione giuridica D3)" e
approvazione del relativo bando;

del bando della relativa procedura;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;

con espressa riserva di motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza materiale;
in parte qua, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Monte San Giovanni Campano comprensivo anche della nuova dotazione organica dell'ente, approvato con deliberazione di G.C. n. 77 del 9.4.2002;

in parte qua, della deliberazione di giunta comunale n. 118 del 15.9.2009, recante "Rideterminazione della dotazione organica e approvazione della programmazione triennale (2009/2011) del fabbisogno di personale", comprendente, tra l'altro, la copertura di n. 1 posto di "Comandante mediante procedura selettiva interna".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monte San Giovanni Campano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale il 10 luglio 2010 e depositato il successivo giorno 12, la dott.ssa Federica Raponi, premesso di essere laureata in giurisprudenza e interessata a partecipare a concorsi per l'accesso a impieghi a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, relativi alla procedura selettiva interna indetta dal Comune di Monte San Giovanni Campano per la copertura di n. 1 posto di Comandante (Cat. D posizione giuridica D3).

2) Spiega di avere interesse all'annullamento dell'intera procedura interna e alla conseguente futura indizione di un concorso pubblico al quale potere partecipare, posto che possiede i requisiti di partecipazione previsti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune di Monte San Giovanni Campano Allegato C.

3) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 2, lett. f) della legge delega n. 15 del 4.3.2009; degli artt. 24, 31 e 62 del D.L.vo n. 150/2009; degli artt. 2 e 52 del D.L.vo n. 165/2001; dell'art. 88 del D.L.vo 267/2000. Eccesso di potere per presupposto erroneo e per sviamento. Violazione dell'art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali racchiusi negli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Gli atti impugnati violano il D.L.vo n. 150 del 27.10.2009 i cui artt. 24 e 62 stabiliscono che i posti disponibili nella dotazione organica devono essere coperti con concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno.

Tale previsione, secondo anche l'interpretazione della Corte dei Conti con la deliberazione 29.4.2010 n. 10, deve ritenersi operativa dal 1° gennaio 2010.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 comma 3 del D.L.vo n. 267/2000. Violazione dell'art. 3 L. 241/90. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Nella fattispecie, non è neanche applicabile l'art. 91 comma 3 del TUEL (che prevede la possibilità di concorsi riservati esclusivamente agli interni quando trattasi di posto per i quali occorre una professionalità maturata solo all'interno dell'Ente), in quanto manca la deliberazione motivata (prevista dall'art. 141 comma 5 del Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) che individui la "particolare figura professionale prevista nella dotazione organica del

Comune, caratterizzata da professionalità visibile esclusivamente all'interno dell'Ente".

Né, comunque, il posto di Comandante della Polizia Municipale richiede una professionalità maturata solo all'interno dell'Ente.

III) Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali racchiusi negli artt. 3, 51 e 97 Cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo e per sviamento. Violazione dell'art. 3 L. 241/90 per carenza di motivazione.

Nella determinazione impugnata n. 207/10 si assume rispettata la riserva del 50% dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno, con il richiamo alla deliberazione di G.C. n. 118/2009 (recante approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale 2009/2011) che, però, prevede per l'altra assunzione nella categoria giuridica D3 un posto part time (24 ore) non equivalente a quello messo a concorso (che è a tempo pieno).

Inoltre, la possibilità di attuare la riserva di posti non può trovare spazio nell'ipotesi di concorso per un solo posto in quanto il numero dei posti riservati dovrebbe essere uguale a quelli non riservati.

IV) Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 D.L.vo n. 165/2001, come modificato dall'art. 62 del D.L.vo n. 150/2009. Eccesso di potere sotto diversi profili.

La norma richiamata prevede che possono partecipare con riserva i dipendenti dell'Ente che risultino in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire.

Il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede all'allegato C che i requisiti d'accesso per il profilo professionale di comandante sono la "laurea in giurisprudenza o equipollente", mentre nella specie, il bando impugnato consente illegittimamente la partecipazione anche ai dipendenti privi di laurea.

V) Violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D.L.vo 165/01, come modificato dall'art. 62 del D.L.vo 150/09. Eccesso di potere sotto diversi profili.

4) Con atto depositato il 22 luglio 2010, si è costituito in giudizio il Comune di Monte San Giovanni Campano, deducendo l'infondatezza del ricorso.

5) Con ordinanza n. 352 del 22.7.2010 (confermata in appello) la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

6) Alla pubblica udienza del 14 luglio 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

7) Il ricorso è fondato.

8) L'art. 52 comma 1 bis del D.L.vo 165/01, come introdotto dall'art. 62 del D.L.vo 27.10.2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta) prevede che "I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore".

Sul punto, il Collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti secondo il quale "Con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall'1 gennaio 2010 l'applicabilità dell'art. 62 d.lgs 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico,

ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l'art. 91 t.u.e.l. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il d.lg. 27 ottobre 2009 n. 150 (Corte Conti, sez. riun., 29 aprile 2010, n. 10).

9) Pertanto, la previsione del concorso pubblico quale sistema di reclutamento del personale degli enti pubblici per la copertura dei posti disponibili nella dotazione organica è da ritenersi principio generale immediatamente applicabile, fatta salva la possibilità della riserva di un numero di posti non superiore al 50% dei posti a concorso a favore del personale interno, purché in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

10) Nel caso di specie, quindi, la determinazione n. 207 del 18.5.2010 del Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Monte San Giovanni Campano è illegittima perché prevede una procedura selettiva interna per la copertura di n. 1 posto di Comandante – Categoria D posizione giuridica D3, anziché quella normativamente imposta del concorso pubblico.

11) Né può ritenersi rispettata la norma con la previsione (con delibera di G. C. n. 118 del 15.9.2009) di una ulteriore assunzione nella categoria giuridica D3, sia perché tale seconda assunzione riguarda un posto part time, quindi non equiparabile a un posto a tempo pieno, sia perché il posto di Comandante (nella fattispecie della Polizia Municipale) rappresenta una posizione apicale, che non può prefigurare posizioni equivalenti a cui applicare la riserva del 50% dei posti a concorso a favore del personale interno.

12) In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

13) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 625/2010, lo accoglie e, per
l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Monte San Giovanni Campano alle spese e competenze
del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2011 con
l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)